
INDICE

Definizioni generali

Quadro I - Incendio e rischi accessori

- 1.1 Definizioni
 - 1.2 Oggetto dell'Assicurazione
 - 1.2.1 Combinazione "A"
 - 1.2.2 Combinazione "B"
 - 1.2.3 Combinazione "C"
 - 1.2.4 Ricorso Terzi
 - 1.3 Condizioni sempre operanti
 - 1.4 Liquidazione dei danni
-

Quadro II - Furto e rapina

- 2.1 Definizioni
 - 2.2 Furto e la rapina nello studio/ufficio
 - 2.2.1 Oggetto dell'Assicurazione
 - 2.2.2 Esclusioni
 - 2.2.3 Opzione Formula Protezione Totale
 - 2.2.4 Condizioni aggiuntive
 - 2.3 Trasporto valori
 - 2.3.1 Oggetto dell'Assicurazione
 - 2.4 Liquidazione dei danni
-

Quadro III - Cristalli

- 3.1 Definizioni
 - 3.2 Oggetto dell'Assicurazione
 - 3.3 Esclusioni
 - 3.4 Liquidazione dei danni
-

Quadro IV - Elettronica

- 4.1 Definizioni
- 4.2 Oggetto dell'Assicurazione
- 4.3 Esclusioni
- 4.4 Condizioni aggiuntive
- 4.5 Liquidazione dei danni

Quadro V - Responsabilità civile

- 5.1 Definizioni
- 5.2 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
 - 5.2.1 Oggetto dell'Assicurazione
 - 5.2.2 Esclusioni
 - 5.2.3 Garanzie accessorie
 - 5.2.4 Liquidazione dei danni
- 5.3 Responsabilità Civile verso i Dipendenti (RCO)
 - 5.3.1 Oggetto dell'Assicurazione
- 5.4 Norme comuni alle garanzie RCT e RCO
 - 5.4.1 Responsabilità personale dei Dipendenti
 - 5.4.2 Gestione delle vertenze del danno
 - 5.4.3 Estensione territoriale
 - 5.4.4 Esclusioni

Quadro VI - Tutela giudiziaria

- 6.1 Definizioni
- 6.2 Oggetto dell'Assicurazione
- 6.3 Garanzie prestate
- 6.4 Esclusioni
- 6.5 Inizio e termine della garanzia
- 6.6 Estensione territoriale
- 6.7 Gestione del Sinistro
- 6.8 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile

Quadro VII - Assistenza

- 7.1 Modalità per l'erogazione dell'Assistenza
- 7.2 Definizioni
- 7.3 Obblighi dell'Assicurato
- 7.4 Centrale operativa
- 7.5 Oggetto dell'Assicurazione
- 7.6 Estensione territoriale
- 7.7 Garanzie prestate
- 7.8 Esclusioni
- 7.9 Delimitazioni delle garanzie
- 7.10 Obblighi in caso di Sinistro

Condizioni generali di Assicurazione

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 4 Aggravamento del rischio
- Art. 5 Diminuzione del rischio
- Art. 6 Recesso in caso di Sinistro
- Art. 7 Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
- Art. 8 Forma delle comunicazioni
- Art. 9 Oneri fiscali
- Art. 10 Competenza territoriale
- Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro
- Art. 12 Esagerazione dolosa del danno
- Art. 13 Titoli di credito
- Art. 14 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 15 Mandato dei Periti
- Art. 16 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 17 Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento
- Art. 18 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento
- Art. 19 Persone non considerate Terzi
- Art. 20 Indicizzazione
- Art. 21 Rinvio alle norme di legge

Definizioni generali

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia	La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Massimale	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di Sinistro
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Premio	La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione
Scoperto	La parte di danno, indennizzabile ai fini di Polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Società	L'Impresa Assicuratrice

Quadro I - Incendio e rischi accessori

1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Collezione	Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.
Contenuto	<p>Il complesso dei beni mobili, riposti all'interno del fabbricato e quelli che per loro natura sono posizionati all'aperto nelle aree adiacenti il fabbricato, e pertinenti l'attività dichiarata, distinti nelle voci che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arredamento d'ufficio: mobili e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio e apparecchi telefonici stabilmente collegati;• Apparecchi e attrezzature: impianti, apparecchi, strumenti e relativi accessori, impianti idrici, termici, idraulici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione non costituenti pertinenze del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme;• Cose speciali: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, oggetti e servizi d'argento e Cose aventi valore artistico;• Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; mini elaboratori con potenza superiore a 1 MegaByte, Personal Computers e altre apparecchiature elettroniche;• Enti particolari: documenti, disegni, atti di archivio in genere, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;• Valori. <p>Sono inoltre compresi gli effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.</p>
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	<p>L'intera costruzione edile o la parte di essa adibita a studio/ufficio dell'Assicurato/Contraente, <i>eccettuato il terreno</i>.</p> <p>Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrato, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tende esterne frangisole, insegne anche luminose, tinteggiature, rivestimenti murali, moquettes e simili, affreschi e statue <i>non aventi valore artistico</i>, Cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento del fabbricato Assicurato <i>escluso quanto indicato sotto la denominazione Contenuto</i>.</p> <p>Sono comprese le dipendenze, anche se separate, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, compresi gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.</p>
Implosione	Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Non combustibili	<p>Materiali non soggetti a fenomeni di combustione quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento);• conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, laterizi in genere e simili;• metalli, pannelli sandwich entrambi non rivestiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;

• altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione isotermica. Il metodo di prova è quello adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. <i>Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.</i>
Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie del piano in cui si trovano o della minor porzione di esso occupata dall’Assicurato.
Valore a nuovo	La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato o per il rimpiazzo di arredamento d’ufficio, apparecchi e attrezzature, apparecchiature elettroniche con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico. Per fruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato, <i>escluso il valore del terreno</i> , ed al costo di rimpiazzo per gli altri enti.
Valori	Oggetti d’oro e di platino, pietre e metalli preziosi, monete e biglietti di banca a corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, il tutto inerente all’attività assicurata.

1.2 - Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie sono operanti alle condizioni e con i limiti previsti per la Combinazione scelta dall’Assicurato ed indicata in scheda di Polizza.

Oltre alle seguenti Combinazioni è disponibile anche la garanzia “Ricorso Terzi”.

Combinazione "A"

Comprende le Garanzie:

- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione, implosione e scoppio;
- Caduta di aeromobili;
- Bang sonico;
- Urto di veicoli stradali;
- Fumo, gas e vapori;
- Caduta di ascensori;
- Danni consequenziali;
- Guasti causati dalle Autorità;
- Spese di demolizione, sgombero e trasporto;
- Furto di fissi ed infissi;
- Colpa grave.

Combinazione "B"

Comprende, oltre alle Garanzie della Combinazione "A":

- Fuoriuscita d’acqua condotta causata da guasto e rottura;
- Fenomeni elettrici;
- Atti vandalici o dolosi;
- Fenomeni atmosferici;
- Spese di ricerca e ripristino.



Combinazione "C"

Comprende, oltre alle Garanzie delle Combinazioni "A" e "B":

- Fuoriuscita d'acqua condotta causata da occlusione o gelo;
- Trabocco di fognature;
- Spese di ricerca e ripristino;
- Indennità aggiuntiva;
- Spese di perizia.

1.2.1- Combinazione "A"

Garanzie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche se di proprietà di Terzi – entro le somme rispettivamente indicate in scheda di Polizza, arrecati da:

- 1) **Incendio.**
- 2) **Fulmine.**
- 3) **Esplosione, implosione e scoppio**, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.
- 4) **Caduta di meteoriti, aeromobili, satelliti artificiali**, loro parti o Cose da essi trasportate.
- 5) **Bang sonico** determinato da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- 6) **Urto di veicoli stradali** in transito sulla pubblica via.
- 7) **Fumo, gas e vapori** sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati.
- 8) **Caduta di ascensori, montacarichi e simili** relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti del fabbricato e dal suo contenuto.
- 9) **I danni consequenziali** dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Combinazione di Garanzie A, che abbiano colpito le Cose assicurate.
- 10) **I guasti causati per impedire o contenere il danno** causati dalle Autorità o per ordine delle stesse, o da Terzi o dall'Assicurato stesso.
- 11) **Le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto** dei residui del Sinistro indennizzabile alla più vicina *discarica fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo pagabile a termine di Polizza, in eccedenza alle somme assicurate.*
- 12) **Furto di fissi ed infissi** facenti parte dello studio/ufficio in proprietà, compresi i guasti cagionati dai ladri in conseguenza di furto tentato o consumato, *fino alla concorrenza del due per mille della somma assicurata.*
- 13) **La colpa grave** relativamente ai danni da incendio, implosione, esplosione e scoppio, fumo, gas, vapori e consequenziali, risarcibili a termini di Polizza, anche se determinati da:
 - colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone con lui conviventi;
 - colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- 14) **La partecipazione a fiere e mostre.** La Società indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto temporaneamente posto in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza entro il territorio di tutti gli Stati europei, nell'ambito di fiere, mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipa in qualità di espositore, *sino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla voce Contenuto, con un massimo di € 15.000,00, per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo.*
- 15) **Le spese di rimozione e di ricollocamento del Contenuto** dei locali indicati in Polizza per consentire il ripristino degli stessi, *sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo dovuto con il massimo di € 15.000,00 per uno o più Sinistri nello stesso periodo assicurativo;*
- 16) **Le spese di riprogettazione del fabbricato** nonché i costi ed oneri (*escluse multe, ammende e sanzioni amministrative*) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, *il tutto sino alla concorrenza del 5% dell'Indennizzo dovuto, con un massimo di € 10.000,00 per uno o più Sinistri nello stesso periodo assicurativo.*



Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio;*
- b) *causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) *causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- d) *di smarrimento o di furto delle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;*
- e) *di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;*
- f) *causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- g) *riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle Cose assicurate.*

1.2.2 - Combinazione "B"

Garanzie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dagli eventi rientranti nella Combinazione di Garanzie A, nonché quelli arrecati da:

1) Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi causata da guasto e rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici, pluviali e grondaie, pertinenti lo studio/ufficio assicurato o il fabbricato che lo contiene e di pertinenza degli stessi.

La Società non risponde dei danni dovuti a occlusione, gelo e a trabocco di fognature o derivanti da impianti automatici di estinzione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00, sino a concorrenza del 30% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato e il Contenuto con il massimo di € 100.000,00 per ogni Sinistro e periodo assicurativo.

2) Fenomeni elettrici che abbiano colpito impianti di pertinenza del Fabbricato, compresi i circuiti elettronici di visualizzazione e controllo.

La Società non risponde dei danni:

- a) *dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;*
- b) *verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;*
- c) *verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;*
- d) *arrecati al contenuto.*

Questa estensione è prestata a parziale deroga della lettera e) delle Esclusioni.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato *previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 150,00.*

3) Atti vandalici o dolosi causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio, compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine.

La Società non risponde dei danni:

- a) *di imbrattamento;*
- b) *di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- c) *di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;*
- d) *causati da cessazione o interruzione dell'attività;*
- e) *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;*
- f) *subiti da vetri, cristalli ed insegne.*

Questa estensione è prestata a parziale deroga della lettera a) delle Esclusioni.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato *fino alla concorrenza dell'80 % delle somme assicurate e previa detrazione per ciascun Sinistro di un importo pari al 10 % dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.*



4) Eventi atmosferici di seguito elencati, quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti limitrofi, assicurati o non:

- a) grandine;
- b) vento (sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali);
- c) Cose abbattute e Cose trasportate dal vento;
- d) acqua penetrata all'interno del Fabbricato:
 - attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da vento o grandine;
 - per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine e/o neve.

Sono compresi altresì – con il limite di Indennizzo per periodo assicurativo pari al 10 % della somma assicurata alla voce Fabbricato – i danni a installazioni esterne quali:

- a) cancelli, antenne, muri di recinzione;
- b) tende, insegne e relativi sostegni, con un limite massimo di Indennizzo pari a € 3.000,00 per uno o più Sinistri nello stesso periodo assicurativo;
- c) vetrate, lucernari, verande, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nella copertura o nei serramenti (escluso comunque quanto in essi contenuto);
- d) lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica per effetto della grandine, con il massimo di € 26.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di un importo pari al 10 % dell'Indennizzo stesso con il minimo di € 250,00.

5) Le spese di ricerca e ripristino necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nella Garanzia Fuoriuscita d'acqua condotta causata da guasto o rottura - anche se cagionato solo a Terzi - per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le pareti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti del Fabbricato.

Questa estensione è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 3.000,00 per periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *subiti dai beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;*
- b) *causati da cedimento, smottamento o franamento del terreno, da valanghe, da slavine, da gelo e neve, da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali o artificiali, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;*
- c) *provocati da mareggiate e penetrazione di acqua marina.*

1.2.3 - Combinazione "C"

Garanzie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dagli eventi rientranti nelle Combinazioni di Garanzie A e B, nonché quelli arrecati da:

1) Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici, stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio assicurato o del fabbricato che lo contiene. *Non sono compresi i danni derivanti da occlusione o gelo degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.*

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma complessivamente assicurata per il Fabbricato e il Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e € 10.000,00 per periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00.



2) **Trabocco di fognature** di pertinenza dello studio/ufficio o del fabbricato che lo contiene.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo complessivo di € 10.000,00 per periodo assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 100,00.

3) **Le spese di ricerca e ripristino** necessariamente sostenute a seguito di un danno rientrante nelle Garanzie Fuoriuscita d'acqua condotta - anche se cagionato solo a Terzi - per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire le pareti in muratura, le pavimentazioni ed i rivestimenti del Fabbricato.

A parziale deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo 1.2.2 del presente libretto, *le spese di ricerca e ripristino sono prestate fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Sinistro e € 6.000,00 per periodo assicurativo.*

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 250,00 (Franchigia unica con la Garanzia Fuoriuscita di acqua condotta).

4) **Indennità aggiuntiva.** In caso di Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza e della Combinazione scelta che comporti una *sospensione dell'attività assicurata non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, la Società corrisponderà all'Assicurato una somma pari al 20% del danno liquidato, anche in eccedenza alle somme assicurate, con il massimo di € 20.000,00.*

5) **Le spese di perizia** di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte delle competenze del terzo Perito a carico del Contraente. Questa garanzia è prestata in caso di danno risarcibile ai termini del Quadro I della presente Polizza, *entro il limite del 2% dell'Indennizzo, con il massimo di € 1.000,00.*

1.2.4 - Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di Incendio o di altro evento previsto dalla Combinazione di garanzie prescelta che colpisca le Cose assicurate, risponde, secondo le condizioni previste dal presente contratto e *nei limiti del Massimale assicurato a questo titolo*, dei danni diretti e materiali cagionati ai mobili ed agli immobili di Terzi.

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività di qualsiasi genere, *sino alla concorrenza del 10% del Massimale assicurato.*

L'Assicurazione non comprende i danni:

1) *a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi trasportate;*

2) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

1.3 - Condizioni sempre operanti

Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. *La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.*

Cose di proprietà di Terzi

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



Fabbricati in comproprietà o in condominio

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Fabbricati costruiti su area altrui

Se i fabbricati sono costruiti su aree di proprietà di Terzi, la Società pagherà il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbricato come in condizione di demolizione.

La restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

Fabbricati condotti in locazione dall'Assicurato

Rischio Locativo

Se i fabbricati sono condotti in locazione, ferma l'applicazione della disposizione relativa all'Assicurazione parziale, la copertura vale esclusivamente per gli eventi coperti dalla Combinazione di garanzie A dei quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile in base alle condizioni tutte che regolano il Quadro I del presente contratto, *nei limiti delle somme indicate in scheda di Polizza*. L'Indennizzo verrà corrisposto tenendo conto dello stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Migliorie, addizioni, trasformazioni

La somma assicurata alla partita Fabbricati in locazione comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni rientranti nella definizione di Fabbricato, apportate dall'Assicurato e le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.

In questo caso, se il danno risulterà superiore al 30% del Valore a nuovo del Fabbricato la Società pagherà il solo valore del materiale danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.

Tolleranze nelle caratteristiche costruttive dei fabbricati

Nei fabbricati aventi caratteristiche costruttive conformi a quanto precisato in scheda di Polizza, è tollerata la presenza di legno, materie plastiche o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto della copertura del tetto, *in misura non superiore al 30 % delle rispettive superfici*.

Sono inoltre ammessi i rivestimenti e le coibentazioni in materiali combustibili.

Enti particolari

Qualora sia assicurata la voce Contenuto del presente Quadro di garanzia, la stessa comprende l'Indennizzo dei costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

L'indennizzo riguarderà le spese effettivamente sostenute *entro il termine di 12 mesi dal Sinistro*.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla voce Contenuto con il limite di € 30.000,00.

Valori

I valori verranno indennizzati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 10.000,00.

Cose speciali

Le Cose speciali verranno indennizzate fino alla concorrenza di € 15.000,00 per oggetto e per ciascun Sinistro, qualunque sia il numero delle Cose danneggiate o distrutte.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i dipendenti, i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



1.4 - Liquidazione dei danni

Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di Polizza, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato

(forma Valore a nuovo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate o distrutte;
- in caso di danno totale, le spese per ricostruire il fabbricato distrutto.

Contenuto

Apparecchi e attrezzature, Apparecchiature elettroniche (forma valore di rimpiazzo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno totale, il costo per il rimpiazzo degli enti distrutti con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico.

Se tali enti non sono in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Arredamento d'ufficio, Cose speciali

(forma valore di rimpiazzo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale le spese per il ripristino dei beni danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno totale il costo per il rimpiazzo dei beni distrutti con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico.

Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.

Enti Particolari

Sono indennizzati i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno riguarderà le spese effettivamente sostenute **entro il termine di 12 mesi dal Sinistro**.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla voce Contenuto con il limite di € 30.000,00.

L'Indennizzo per i danni al Fabbricato, agli Apparecchi e attrezzature, alle Apparecchiature elettroniche, non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del Sinistro, tenuto conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione e d'uso e di ogni altra circostanza concomitante. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Assicurazione parziale

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite, maggiorati del 10%, non risultino inferiori a quelli equivalenti al valore a nuovo per il fabbricato, valore di rimpiazzo per apparecchi e attrezzature, apparecchiature elettroniche e valore al momento del Sinistro per arredamento d'ufficio e Cose speciali.

In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assicurate incrementate di tale percentuale.

Pagamento di anticipi di indennità

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 50.000,00.**



Quadro II - Furto e Rapina

2.1 - Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Collezione	Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.
Contenuto	Il complesso dei beni mobili pertinenti l'attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono: <ul style="list-style-type: none">• Arredamento d'ufficio: mobilio e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio e apparecchi telefonici stabilmente collegati;• Apparecchi e attrezzature: impianti, apparecchi, strumenti e relativi accessori, impianti idrici, termici, idraulici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione non al servizio del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme;• Cose speciali: quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, oggetti e servizi d'argento e Cose aventi valore artistico;• Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; mini elaboratori con potenza superiore a 1 MegaByte, Personal Computers e altre apparecchiature elettroniche;• Enti particolari: documenti, disegni, atti di archivio in genere, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici. Sono inoltre compresi gli effetti personali dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.
Contenuto delle dipendenze	Arredamento d'ufficio, Apparecchi e attrezzature, Enti particolari riposti in cantine, soffitte, box, rimesse e ripostigli.
Furto	Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.
Mezzo di custodia	Cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; <i>se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato rigidamente al pavimento o alle pareti.</i>
Primo rischio assoluto	In caso di Sinistro l'Assicurato ha diritto di essere indennizzato <i>sino alla concorrenza della somma assicurata</i> qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.
Rapina	Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia diretta tanto alla persona stessa quanto verso altre persone.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Valori	Oggetti d'oro e di platino, pietre e metalli preziosi, monete e biglietti di banca a corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, il tutto inerente all'attività assicurata.
Vetri antisfondamento	Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2.2 - Furto e la rapina nello studio/ufficio

2.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle Cose assicurate – anche se di proprietà di Terzi – a condizione che l'introduzione nei locali che le contengono sia avvenuta:

Con scasso

purché le Cose assicurate siano poste nei locali tra loro comunicanti facenti parte di un fabbricato con pareti in muratura elevato a più piani fuori terra o ad un solo piano purché con soffittatura in cemento armato o laterizio armato senza aperture o con linea di gronda del tetto ad oltre 4 metri dal suolo e/o ripiani accessibili e praticabili dall'esterno.

Lo scasso deve avvenire sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:

- a) inferriate infisse nei muri, serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) tetti, pareti, soffitti, solai o pavimenti.

Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.

Senza scasso

con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale, ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.

Con uso fraudolento di chiavi anche false

o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serrature a più mandate o lucchetti, ***a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall'esterno e non sia altrimenti possibile l'introduzione se non mediante le modalità previste ai punti precedenti.***

Sono inoltre compresi i furti commessi:

- a) attraverso luci di serramenti, maglie di saracinesche o di inferriate con rottura dei vetri retrostanti, anche senza introduzione nei locali;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale in caso di esposizione delle merci, ***fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine dei locali, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;***
- c) con rottura dei vetri delle vetrine dei locali o con effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti;
- d) in modo clandestino ***purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.***

L'Assicurazione comprende inoltre:

- e) La rapina avvenuta all'interno dei locali, nonché quella iniziata fuori ***purché l'impossessamento delle Cose assicurate avvenga all'interno dei locali stessi.***
- f) Il furto e la rapina del Contenuto delle dipendenze commessi con le modalità sopra previste. ***Questa estensione è prestata nell'ambito della somma assicurata alla voce Contenuto e fino alla concorrenza del 10% della stessa.***
- g) Il furto e la rapina:
 - commessi con le modalità previste dal contratto;
 - avvenuti in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe, tempeste, uragani e incendio;
 - commessi da dipendenti, avvenuti secondo le modalità previste dal contratto, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro.
- h) I guasti alle Cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, compresi gli atti vandalici.
- i) I guasti ai locali ed agli infissi cagionati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, compresi gli atti vandalici, ***fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro***, in eccedenza alle somme assicurate.

2.2.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- b) *verificatisi in occasione di esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;*
- c) *agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;*
- d) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave:*
 - *da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;*
 - *da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;*
 - *da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;*
- e) *causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto o della rapina;*
- f) *a Cose riposte all'aperto, su balconi e terrazze, anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;*
- g) *riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle Cose assicurate;*
- h) *ai valori se lo studio/ufficio rimane per più di 15 giorni consecutivi incustodito. L'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno.*

2.2.3 - Opzione Formula Protezione Totale

Le seguenti estensioni di garanzia sono operative solo se risulta attivata (SI) la relativa casella in scheda di Polizza.

Rottura di solo vetro

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni non conformi a quelle descritte al paragrafo "Con scasso" - lettera a) o con la rottura di vetro non antisfondamento, la Società risarcirà il danno indennizzabile a termini di Polizza, *previa detrazione di uno Scoperto del 20%*.

Le spese per la sostituzione delle serrature

In caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dello studio/ufficio, la Società risarcirà le spese sostenute *fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro, purché la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla sottrazione denunciata all'Autorità*.

2.2.4 - Condizioni aggiuntive (sempre operanti)

Cose di proprietà di Terzi

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Estensione automatica Valori / Portavalori

Qualora sia assicurata la voce Contenuto, la garanzia si intende estesa al Furto e rapina dei Valori:

a) presenti nei locali assicurati *purché l'introduzione negli stessi sia avvenuta secondo le modalità previste dal paragrafo "Oggetto dell'assicurazione";*

b) al di fuori dei locali assicurati e secondo quanto previsto al paragrafo "Trasporto Valori".

L'Estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla voce Contenuto con il limite di € 1.500,00 per i Valori ovunque riposti e Trasporto Valori e di € 3.000,00 per i Valori riposti in cassaforte.

Per questa estensione di garanzia l'esposizione massima della Società non potrà essere superiore a € 4.000,00 per ciascun Sinistro e periodo assicurativo.



Partecipazione a fiere e mostre

La garanzia comprende il Furto e la Rapina del Contenuto temporaneamente posto in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza entro il territorio, nell'ambito di fiere, mostre ed esposizioni a cui l'Assicurato partecipa in qualità di espositore, *sino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla voce Contenuto, con un massimo di € 5.000,00, per uno o più sinistri nello stesso periodo assicurativo.*

Ai fini dell'operatività di questa estensione non si terrà conto dei mezzi di chiusura indicati al paragrafo "Con scasso".

Valori nei Mezzi di custodia

La garanzia furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le modalità previste dal contratto, abbiano sottratto i valori assicurati mediante scasso, effrazione od asportazione del Mezzo di custodia.

Enti particolari

Qualora sia assicurata la voce Contenuto del presente Quadro di garanzia, la stessa si intende estesa all'Indennizzo dei costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o sottratti.

Il risarcimento del danno riguarderà le *spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro.*

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 % della somma assicurata alla voce Contenuto con il limite di € 7.500,00.

Cose speciali

La Società risarcirà l'importo liquidato a termini di Polizza *con il massimo di € 15.000,00 per oggetto e per ciascun Sinistro qualunque sia il numero delle Cose sottratte, danneggiate o distrutte.*

Furto di valori nell'abitazione

Qualora risultino assicurati il furto e la rapina dei Valori all'interno dello studio/ufficio, la Società indennizza anche il furto dei Valori di proprietà dello studio/ufficio contenuti nell'abitazione costituente residenza anagrafica dell'Assicurato, anche al di fuori di mezzi di custodia.

L'Indennizzo corrisposto dalla Società per tale estensione *non potrà superare il 50% delle somme complessivamente assicurate alle partite Valori, con il limite di € 1.500,00 per Sinistro e periodo assicurativo.*

2.3 – Trasporto valori

2.3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, *entro la somma indicata in scheda di Polizza* e in eventuale aggiunta a quanto previsto dalla Condizione aggiuntiva "Estensione automatica Valori / Portavalori", il risarcimento della perdita dei Valori inerenti all'attività assicurata avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in Polizza in conseguenza di:

- scippo
- rapina
- furto, in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, *limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori;*

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dei suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'Assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e non siano di età inferiore a 16 anni né superiore a 75.

Le garanzie sono valide nell'ambito della provincia ove ha sede lo studio/ufficio assicurato e di quelle limitrofe.

In caso di Sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di Polizza, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

La Società rimborsa inoltre le spese sanitarie rese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina subito dall'Assicurato e dai suoi familiari.

Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro.

2.4 - Liquidazione dei danni

Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno verrà effettuata separatamente per ogni singola partita di Polizza. L'ammontare del danno è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate, ***con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.***

Nel caso di collezioni parzialmente rubate, verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tener conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.

Rinuncia alla riduzione proporzionale dell'Indennizzo

L'Indennizzo verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Valori / Portavalori

Qualora sia stata assicurata la voce "Contenuto" e sia quindi operante la Condizione aggiuntiva "Estensione automatica Valori / Trasporto Valori", l'Indennizzo inerente le partite Valori e Trasporto Valori avverrà ad integrazione della somma indennizzabile secondo quanto previsto dalla suddetta Condizione aggiuntiva.

Recupero delle Cose asportate

Se le Cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione, il resto spetta alla Società.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare le Cose recuperate ***previa restituzione alla Società dell'Indennizzo ricevuto.***

In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle Cose.

Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente rimborso di Premio.

Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della Società, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.

Pagamento di anticipi di indennità

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile Indennizzo, ***a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del Sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 10.000,00.***

Quadro III - Cristalli

3.1 - Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Insegne	Le insegne, anche luminose e al neon, e le relative intelaiature.
Vetri e cristalli	Gli specchi e le lastre verticali, orizzontali, oblique di vetro, cristallo, policarbonato – sia fisse che mobili su cardini, cerniere e guide.

3.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di Vetri, cristalli nonché di Insegne installate all'interno ed all'esterno dello studio/ufficio, nelle ubicazioni indicate in scheda di Polizza, in conseguenza di rottura causata da:

- a) Fatto accidentale
- b) Fatto di Terzi compresi i dipendenti dell'Assicurato
- c) Eventi atmosferici *purché i danni siano determinati dall'azione diretta ed immediata sugli enti assicurati di:*
 - *vento;*
 - *urto di Cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento;*
 - *precipitazioni atmosferiche.*
- d) Atti vandalici e dolosi e cioè i danni materiali e diretti cagionati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato/Contraente, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi di terrorismo e sabotaggio, nonché quelli causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi.

Le garanzie si estendono inoltre ai:

- e) Danni causati con colpa grave dell'Assicurato/Contraente.
- f) Danni al Contenuto causati da rottura di Vetri, cristalli e Insegne assicurati, *fino alla concorrenza del 30% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza in eccedenza alle somme assicurate.*

3.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a) *le rotture causate da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- b) *i danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni e gelo;*
- c) *le rotture dovute a vizio di costruzione, nonché quelle avvenute in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;*
- d) *i danni dovuti a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.*

3.4 - Liquidazione dei danni

Determinazione del danno

La Società rimborserà *nei limiti della somma assicurata* le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Vetri, cristalli ed Insegne installati all'interno ed all'esterno dello studio/ufficio, nelle ubicazioni indicate in scheda di Polizza con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione.

Rinuncia alla riduzione proporzionale dell'Indennizzo

L'Indennizzo verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.



Quadro IV - Elettronica

4.1 - Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Apparecchiature	Macchine e apparecchi elettrici ed elettronici, registratori di cassa, apparecchi telefonici stabilmente collegati, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, Personal Computers, mini elaboratori e altre apparecchiature elettroniche; impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature suddette ed impianti di allarme.
Dati	Le informazioni leggibili con le apparecchiature elettriche ed elettroniche dall'Assicurato.
Supporti	Il materiale utilizzato per la memorizzazione di informazioni leggibili con le apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'Assicurato.

4.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Apparecchiature, ai Supporti ed ai Dati assicurati – anche se di proprietà di Terzi – nelle ubicazioni indicate in scheda di Polizza, arrecati da:

- a) Fatto accidentale;
- b) Fenomeni elettrici;
- c) Atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti e sommosse.

L'Assicurazione comprende i guasti causati da:

- d) Colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato;
- e) Colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- f) Fatto di Terzi.

4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;*
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;*
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle Cose assicurate;*
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;*
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate, nonché i danni a qualsiasi causa dovuti la cui eliminazione sia prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica;*
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;*
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;*
- h) a lampade e ad altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle Cose assicurate, nonché qualsiasi altro danno non modificabile dall'Assicurato;*
- i) per smarrimenti od ammanchi, o dovuti ad eventi assicurabili ai Quadri I e II;*
- l) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;*
- m) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- n) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*

o) cagionati da variazione di tensione nella rete di alimentazione in assenza di sistemi di protezione e stabilizzazione o qualora gli stessi, se presenti, non risultino danneggiati;
p) a Personal Computers, mini elaboratori e altre Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile utilizzati all'esterno dello studio/ufficio.

4.4 - Condizioni aggiuntive (sempre operanti)

Cose di proprietà di Terzi

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Tubi speciali e valvole elettroniche

In caso di Sinistro, l'Indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

L'Indennizzo per ciascun Sinistro verrà corrisposto fino alla concorrenza del 10% del valore della singola macchina danneggiata, con il massimo di € 3.000,00.

Conduttori esterni

Sono compresi in garanzia i conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di esclusiva pertinenza delle stesse, *ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.*

L'Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite di € 3.000,00 per ciascun Sinistro.

Costi di scavo

Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sostenute in caso di danno indennizzabile in base alla Condizione aggiuntiva "Conduttori esterni".

L'Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ciascun Sinistro.

Variazioni di tensione nella rete di alimentazione

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera o) delle "Esclusioni", le garanzie comprendono anche i danni subiti dagli enti assicurati a seguito di variazioni di tensione nella rete a monte degli stessi, qualora non esistano sistemi di protezione e stabilizzazione o il danno non sia conseguente al danneggiamento degli stessi.

La liquidazione verrà effettuata previa detrazione di una Franchigia di € 150,00 per ciascun Sinistro.

Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura del medesimo rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

4.5 - Liquidazione dei danni

Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata per i beni stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio, nelle ubicazioni indicate in scheda di Polizza secondo i seguenti criteri:

a) Apparecchiature

(forma valore di rimpiazzo)

Sono indennizzate:

- in caso di danno suscettibile di riparazione, le spese per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del Sinistro;
- in caso di danno non suscettibile di riparazione, il valore di rimpiazzo degli enti distrutti con altri nuovi, uguali od equivalenti per rendimento economico.



Queste modalità di liquidazione riguardano solo Apparecchiature in stato di attività e sono valide a condizione che:

- 1) i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di costruzione;*
- 2) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione degli enti danneggiati o distrutti oppure questi siano ancora disponibili o siano disponibili i pezzi di ricambio.*

Se gli enti non sono in stato di attività, o non sono soddisfatte le condizioni dei punti a) e b), il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

b) Supporti e Dati

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati e per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi danneggiati.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti privi di informazione.

La liquidazione verrà effettuata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata previa detrazione di € 100,00 per Sinistro.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui. L'Indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del Sinistro, tenuto conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione e d'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

Rinuncia alla riduzione proporzionale dell'Indennizzo

L'Indennizzo verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Riduzione delle somme assicurate in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.



Quadro V - Responsabilità civile

5.1 - Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Dipendente	La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera presso lo studio/ufficio alle dipendenze dell'Assicurato.
Sinistro	La richiesta di risarcimento per danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

5.2 - Responsabilità Civile verso Terzi

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di studi/uffici

5.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi da esso o da persone delle quali debba rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore dello studio/ufficio e delle relative attrezzature e pertinenze.

L'ubicazione dello studio/ufficio assicurato e i parametri per la determinazione del Premio sono precisati in scheda di Polizza.

Garanzie

Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali debba rispondere la proprietà comune *escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.*

Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in scheda di Polizza per ciascun periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

Franchigia

Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, limitatamente ai danni a Cose il pagamento del Risarcimento sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di una Franchigia pari a € 150,00.

Ricorso Terzi da incendio

(la clausola non è operante nel caso in cui sia stipulata la garanzia "Ricorso Terzi" nel Quadro I - Incendio)

L'Assicurazione R.C.T. comprende i danni a Cose altrui, *escluse Cose di Terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo*, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

Questa garanzia è prestata con un massimo di copertura del 50% del Massimale previsto nella scheda di Polizza con il limite di € 160.000,00 per ogni Sinistro e per periodo assicurativo e con uno Scoperto per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 250,00.

Committenza veicoli

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a Terzi in occasione di lavoro da suoi Dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, *che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.* La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate *escluso il conducente e le persone che si trovano con esso.*



Garanzie varie

L'Assicurazione R.C.T. è altresì operante per i danni derivanti da:

- a) detenzione ed impiego di veicoli, macchinari ed impianti, comunque azionati, di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione o in comodato, ***purché usati per conto proprio e per le attività descritte in Polizza;***
- b) proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari od antenne ovunque installate. ***Limitatamente ai danni alle opere ed alle Cose sulle quali le stesse sono applicate, la garanzia è prestata entro il limite di € 10.000,00 per periodo assicurativo;***
- c) partecipazione dell'Assicurato a mostre, esposizioni, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- d) esercizio di mense e spacci aziendali, uso di macchine distributrici di cibi e bevande. Per questa estensione di garanzia sono considerati Terzi anche i Dipendenti dello studio/ufficio assicurato;
- e) servizio di pronto soccorso e/o medico prestato da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- f) organizzazione di gite aziendali, ***con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;***
- g) servizi di vigilanza e/o guardia nell'ambito dello studio/ufficio a mezzo di guardiani anche armati e/o cani da guardia di proprietà o in uso; ***per i danni derivanti dall'impiego di cani, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 150,00 per ogni Sinistro.***

Sono altresì compresi i danni subiti da :

- h) professionisti, agenti e rappresentanti, di cui l'Assicurato si avvalga in ordine alle attività svolte anche nell'eventualità di una loro partecipazione all'attività stessa;
- i) titolari e dipendenti di ditte che possano prendere parte a lavori connessi all'attività svolta all'interno dello studio/ufficio;
- l) dipendenti di ditte o enti incaricati di svolgere accertamenti, controlli e/o servizi in genere.

5.2.2 - Esclusioni

Fermo quanto previsto dalle Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - Esclusioni, sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

- derivanti dall'inosservanza del D. Lgs. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche o integrazioni, salvo quanto espresso al paragrafo "Responsabilità personale dei Dipendenti".

5.2.3 - Garanzie accessorie

Le seguenti estensioni di garanzia sono operative solo se risulta attivata (SI) la relativa casella in scheda di Polizza.

Interruzione attività

Ferma ogni altra condizione di Polizza, e a deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni* - lettera d), l'Assicurazione è estesa ai danni a Terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Tale garanzia accessoria viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% minimo € 250,00.

Inquinamento accidentale

Ferma ogni altra condizione di Polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO – Esclusioni* - lettera b), l'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. ***Resta comunque escluso dalla garanzia il danno ambientale così come determinato dall'art. 18 L. 08/ 07/1986 n° 349.***

Tale garanzia accessoria viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% minimo € 250,00.



Danni da acqua condotta

Ferma ogni altra condizione di Polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle *Norme comuni alle garanzie RCT e RCO - Esclusioni* - lettera n), l'Assicurazione è estesa ai danni a Cose di Terzi derivanti da spargimento d'acqua verificatosi a seguito di:

- 1) guasto o rottura accidentali;
- 2) occlusione;
- 3) gelo

di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento stabilmente installati all'interno dello studio/ufficio e di pertinenza dello stesso.

Tale garanzia accessoria viene prestata nell'ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo con una Franchigia a carico dell'Assicurato pari a € 250,00.

Restano esclusi i danni:

- *causati da umidità, stillicidio;*
- *da rottura degli impianti automatici di estinzione;*
- *derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;*
- *causati da condutture installate all'esterno o interrate;*
- *causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento;*
- *alle Cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati a meno di 12 cm di altezza dal pavimento.*

5.2.4 - Liquidazione dei danni

Il valore complessivo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati riportato sulla scheda di Polizza viene preso come base per la determinazione del Premio.

Qualora al momento del Sinistro detto valore, maggiorato del 10 %, risultasse inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati, il Risarcimento verrà ridotto in proporzione tra il valore indicato sulla scheda di Polizza, maggiorato della suddetta percentuale, e quello risultante al momento del Sinistro.

5.3 - Responsabilità Civile verso i Dipendenti

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Dipendenti obbligatoriamente iscritti all'INAIL (RCO).

5.3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'art. 19 delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, ***purché in regola, al momento del Sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge***, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/6/1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs 23/2/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e DLgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/6/1965 n° 1124 e del DLgs 23/2/2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata ***un'invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle Tabelle allegate al DLgs 23/2/2000 n° 38.***

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984.

Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



5.4 - Norme comuni alle garanzie RCT e RCO

5.4.1 - Responsabilità personale dei Dipendenti

L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. comprende la responsabilità civile personale dei Dipendenti dell'Assicurato, per danni da loro involontariamente cagionati a Terzi - *escluso il datore di lavoro* - o ad altri Dipendenti, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

Relativamente a tale estensione di garanzia, *sempre nel limite del rispettivo Massimale pattuito in Polizza*, la Società risponde:

- a) per quanto riguarda l'Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi, nei termini ed alle condizioni di cui all'oggetto dell'Assicurazione della garanzia RCT;
- b) per quanto riguarda i danni cagionati ad altri prestatori di lavoro soggetti all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nei termini ed alle condizioni di cui all'oggetto dell'Assicurazione della garanzia RCO.

5.4.2 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali e peritali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando e/o autorizzando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze; la Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato dei pregiudizi derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento della transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

5.4.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa intera e, per la RCO, nel mondo intero *con l'esclusione degli U.S.A., Canada e Messico.*

5.4.4 - Esclusioni

Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) *all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività;*
- c) *derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;*
- d) *derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi;*
- e) *alle Cose di Terzi in consegna all'Assicurato a qualsiasi titolo ed alle Cose portate da clienti o frequentatori;*
- f) *alle attrezzature e ai macchinari di proprietà di Terzi utilizzati dall'Assicurato;*
- g) *cagionati a Cose di Terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo, derivanti da Incendio, scoppio, esplosione;*
- h) *alle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;*
- i) *agli immobili tenuti in locazione dall'Assicurato;*

-
- l) cagionati da furto e rapina;*
 - m) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli in genere;*
 - n) cagionati da fuoriuscita d'acqua condotta da guasto e rottura d'impianti idrici, igienici, di riscaldamento e tecnici, nonché cagionati da umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;*
 - o) derivanti da merci di qualsiasi genere;*
 - p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli direttamente dalla legge;*
 - q) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;*
 - r) derivanti da attività professionali e commerciali esercitate dall'Assicurato.*

Quadro VI - Tutela giudiziaria

6.1 - Definizioni

Al seguente termine le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

Sinistro La controversia prevista al capitolo “Garanzie prestate” riportata nella presente Polizza

Per le definizioni di carattere generale valgono quelle presentate dal capitolo “Definizioni generali” riportato nella presente Polizza

6.2 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, *fino alla concorrenza del Massimale stabilito in Polizza* ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o approvato dalla Società;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.

6.3 - Garanzie prestate

Con riferimento a quanto previsto all'Oggetto dell'Assicurazione, quest'ultima riguarda esclusivamente le controversie relative alla locazione e/o proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività professionale.

La garanzia è inoltre estesa alla Difesa Penale dell'Assicurato, dei familiari coadiutori e dei propri dipendenti (regolarmente iscritti a libro paga e matricola) che, per fatti ed atti connessi all'attività dichiarata in scheda di Polizza, si ritrovino coinvolti in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione.

6.4 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per:

- a) *il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- b) *gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);*
- c) *le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;*
- d) *le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;*
- e) *procedure arbitrali;*
- f) *vertenze insorgenti da inosservanza delle norme previste dal D.Lgs 626 del 19/09/94, dal DLgs 494 del 14/08/96 e dal D.Lgs 155 del 26/05/97 e loro successive modifiche;*
- g) *vertenze insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di norme sulla “privacy” ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003.*

L'assicurazione non è inoltre operante per le controversie:

- a) *relative all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto;*
- b) *relative a contratti di acquisto, vendita o trasformazione di beni immobili e beni mobili soggetti al Pubblico Registro salvo quanto previsto al punto 6.3 - Garanzie prestate;*



- c) di natura contrattuale di qualsiasi genere salvo quanto previsto al punto 6.3 - Garanzie prestate;
- d) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- e) individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato;
- f) relative a Sinistri di inquinamento dell'ambiente;
- g) relative ad operazioni finanziarie in ogni senso inteso;
- h) in materia di diritto di famiglia, delle successioni e donazioni.

6.5 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione e **che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.**

Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; **qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.**

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

6.6 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

6.7 - Gestione del Sinistro

La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale ed uffici in Milano — Via Senigallia n.18/2 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 — Fax 02/64028454, in seguito denominata Europa Tutela Giudiziaria, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente per la denuncia e la gestione dei Sinistri facendo riferimento ai numeri: Tel. 02/64021 - Fax 02/64022085 e 02/64028502.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

L'Assicurato, con la presentazione della denuncia del Sinistro, ha il diritto di indicare alla Società o ad Europa Tutela Giudiziaria un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa Tutela Giudiziaria, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per la eventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi del punto 6.2 - Oggetto dell'Assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela Giudiziaria.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 21 - Rinvio alle norme di legge — delle Condizioni generali di Assicurazione. In tal caso ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;

b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela Giudiziaria.

6.8 - Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'Assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Quadro VII - Assistenza

7.1 - Modalità per l'erogazione dell'Assistenza

Per ottenere l'Assistenza, **telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa**, componendo i numeri 800 904871 oppure dall'estero +39 011 6523200. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011 658652) o telex (22 53 65 PAS TO I).

7.2 - Definizioni

Al seguente termine le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti della garanzia prestata:

Assicurato	La persona fisica che ai sensi della Polizza ha diritto ad usufruire dell'Assistenza.
Attività assicurata	I locali sede dell'attività identificata in Polizza.
Codice personale di riconoscimento	Il numero riportato nella scheda di Polizza che l'Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per potere usufruire dell'Assistenza.
Luogo dell'assistenza	Località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture di Assistenza.
Società	La compagnia di Assicurazione e riAssicurazione
Sinistro	L'evento fortuito occorso all'attività assicurata che comprometta la prosecuzione dell'attività lavorativa.

7.3 - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) Codice Personale;*
- b) Le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);*
- c) Tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;*
- d) Tipo di intervento richiesto.*

7.4 - Centrale operativa

L'Assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa di Pronto Assistance Servizi S.P.A., con sede legale in 10126 TORINO via Carlo Marengo, 25 e Sede Operativa in 10125 TORINO corso Massimo d'Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell'Assistenza disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

7.5 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga dietro pagamento del Premio convenuto a fornire Assistenza mettendo a disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti convenuti**, un aiuto immediato nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nell'applicazione e comunque occorsi durante il periodo di copertura del presente contratto.

7.6 - Estensione territoriale

La Società presta l'assistenza all'ATTIVITA' ASSICURATA sita in ITALIA.

7.7 - Garanzie prestate

- Informazione artigiani

In caso di Sinistro, l'Assicurato può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- decoratori;
- altre informazioni utili al loro riguardo.

La Società si fa carico delle relative spese.

- Invio di un elettricista all'Attività assicurata

In caso di Sinistro che ne renda necessario l'intervento, la Società provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00*.

La garanzia opera a condizione che presso l'Attività assicurata siano presenti l'Assicurato o altre persone da lui delegate per scritto.

La garanzia non è operante per:

- *interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Attività assicurata;*
- *interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.*

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

- Invio di un fabbro all'Attività assicurata

In caso di Sinistro che ne renda necessario l'intervento, la Società provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00*.

La garanzia opera a condizione che presso l'Attività assicurata siano presenti l'Assicurato o altre persone da lui delegate per scritto.

La garanzia non è operante per:

- *interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;*
- *interventi su chiavi elettroniche;*
- *interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Attività assicurata.*

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

- Invio di un falegname all'Attività assicurata

In caso di Sinistro che ne renda necessario l'intervento, la Società provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

La Società si fa carico delle relative spese *fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00*.

La garanzia opera a condizione che presso l'Attività assicurata siano presenti l'Assicurato o altre persone da lui delegate per scritto.

La garanzia non è operante per interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso dell'Attività assicurata.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.



- Invio di un idraulico all'Attività assicurata

In caso di Sinistro che ne renda necessario l'intervento, la Società provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza. La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00**.

La garanzia opera a condizione che presso l'Attività assicurata siano presenti l'Assicurato o altre persone da lui delegate per scritto.

La garanzia non è operante per:

- *interventi a causa di gelo;*
- *interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili in uso all'Attività assicurata;*
- *interventi sulle tubature o rubinetterie collegate ai citati apparecchi;*
- *interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore.*

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

- Invio di una guardia giurata all'Attività assicurata

In caso di Sinistro che ne renda necessario l'intervento, la Società reperisce ed invia sul luogo del Sinistro una guardia giurata convenzionata.

La Società si fa carico delle relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00**.

- Viaggio per rientro anticipato

In caso di Sinistro che renda necessario il rientro dell'Assicurato da un viaggio, la Società organizza e dispone il rientro anticipato dell'Assicurato all'Attività assicurata tenendo a proprio carico le relative spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00**.

La Società, qualora l'Assicurato abbia abbandonato il veicolo nel luogo dal quale è rientrato, organizza e dispone il viaggio dell'Assicurato o di persona da Lui incaricata per il recupero del veicolo, tenendo a proprio carico le spese **fino ad un importo massimo per ciascun Sinistro di € 300,00**.

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società.

7.8 - Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- *dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;*
- *Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;*
- *Sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- *azioni delittuose compiute dall'Assicurato.*

L'Assistenza all'ATTIVITA' ASSICURATA non è operante per interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'Attività assicurata e per Sinistri occorsi:

- *su apparecchi mobili ad uso dell'Attività assicurata e guasti provocati dal loro utilizzo;*
- *agli impianti generali idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'Attività assicurata dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Attività assicurata stessa;*
- *a seguito di gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;*
- *a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte dell'Ente erogatore;*
- *a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Attività assicurata dell'Assicurato a meno che non siano di uso esclusivo dell'Attività assicurata stessa.*

Sono inoltre sempre esclusi i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.



7.9 - Delimitazioni delle garanzie

- *La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di Assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla Polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.*
- *La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.*
- *La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.*
- *Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.*
- *Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'Attività assicurata, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei Terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.*
- *Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.*

7.10 - Obblighi in caso di Sinistro

Quando si verifica un Sinistro la Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza, deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

Condizioni generali di Assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o la rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto o dai singoli Quadri di garanzia interessati dal Sinistro.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata: il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa; il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della Società oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Competenza territoriale

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

Relativamente a tutte le garanzie, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente al Quadro V, l'Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

Relativamente ai Quadri I, II, III, IV il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di Polizza;*
- b) fornire alla Società nei 5 giorni successivi copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;*
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;*
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate o danneggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, e delle tracce e dei residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno.*

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le Cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del Sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo/Risarcimento;*
- f) dare, a seguito della richiesta da parte della Società, la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro;*
- g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi.*

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Relativamente al Quadro VII, l'Assicurato per ottenere l'Assistenza deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo i numeri 800 904871 oppure dall'estero +39 011 6523200. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste. Gli assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011 658652) o telex(22 53 65 PASS TO I).

L'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:

- a) Codice Personale;*
- b) Le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);*
- c) Tipologia del Sinistro e luogo di accadimento;*
- d) Tipo di intervento richiesto.*

La Società ha diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

Art. 12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo/Risarcimento.



Art. 13 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) *l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo/Risarcimento per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;*
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno

Se l'evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri I - II - III - IV l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,*

b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 15 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) *indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;*

b) *verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11;*

c) *verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei danni previsti ai singoli Quadri di garanzia;*

d) *procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono i Quadri I - II - III - IV qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo/Risarcimento dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo/Risarcimento

Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata ed indicata in scheda di Polizza.

Art. 18 - Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, *sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.*

Art. 19 - Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati Terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;*
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7.6.1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;*
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro;*
- d) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore.*

Art. 20 - Indicizzazione

Le somme assicurate, il Premio e i limiti di Indennizzo/Risarcimento, espressi in cifra assoluta, sono collegati all' "Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" (già indice del Costo della vita) pubblicato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'Indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'Indice iniziale di riferimento o quello dell'ultimo adeguamento e l'Indice del mese di settembre dell'anno solare precedente a quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in più o meno rispetto all'Indice iniziale o da quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, il Premio e i limiti di Indennizzo/Risarcimento espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla data di scadenza della rata annua, previo rilascio all'Assicurato di quietanza aggiornata, in base al nuovo Indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie nonché i minimi e i massimi di Scoperto.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



divisione
SAI

FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6
Direzione Torino 10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
www.fondiaria-sai.it

Capitale sociale € 168.692.679,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Firenze: 00818570012.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n.966). Numero di iscrizione
nell'albo delle imprese tenuto da ISVAP: 1.00006



 **GRUPPO
FONDIARIASAI**